



ARPAM

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE

Regolamento per:

**IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI**

AREA
CONTRATTUALE:

**DIRIGENZA AREA SANITÀ E AREA
DELLE FUNZIONI LOCALI**

Sommario:

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento

CAPO I - Dirigenza Medica e Sanitaria

Art. 3 - Incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria

Art. 4 - Incarichi di Direzione di Area Vasta

Art. 5 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 6 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice

Art. 7 - Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

Art. 8 - Incarichi professionali di base

CAPO II - Dirigenza delle funzioni locali

Art. 9 - Incarichi dell'Area delle funzioni locali

Art. 10 - Incarichi di Direzione di Area Vasta

Art. 11 - Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 12 - Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice

Art. 13 - Incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

CAPO III - Norme comuni agli incarichi

Art. 14 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 15 - Valutazione di fine incarico

Art. 16 - Affidamento di incarico diverso

Art. 17 - Cessazione dal rapporto di lavoro

Art. 18 - Disciplina riguardante l'affidamento di particolari incarichi dirigenziali

Art. 19 - Norme finali

Art. 20 - Norme di rinvio

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice, di natura professionale, sulla base di quanto previsto per la Dirigenza Medica, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie dal CCNL Area Sanità del 19.12.2019, Titolo III, Capo II, artt. 17-23 e dal CCNL 2016-2018 dell'area delle funzioni locali, art. 71 e seguenti.

Art. 2 Tipologia degli incarichi e criteri per l'affidamento

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dal regolamento di organizzazione, ha luogo, con le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale, ad integrazione del contratto individuale.

2. Tenuto conto dell'organizzazione dell'Agenzia e della multidisciplinarietà delle funzioni previste nell'assetto organizzativo nella disciplina dell'affidamento degli incarichi è necessario disciplinare le modalità applicative anche nel caso di attribuzione di incarichi ai quali possono accedere dirigenti di differenti aree contrattuali. Per tale ragione l'Agenzia potrà procedere ad indire gli avvisi, in base alla disciplina del presente regolamento, secondo quanto segue:

- *incarichi riservati in via esclusiva ai dirigenti sanitari*: in tale caso verrà applicato, distintamente per tipologia di incarico, quanto previsto dal capo I del presente regolamento;
- *incarichi in via esclusiva ai dirigenti dell'area delle funzioni locali*: in tale caso verrà applicato, distintamente per tipologia di incarico, quanto previsto dal capo II del presente regolamento;
- *incarichi multidisciplinari attribuibili sia a dirigenti sanitari che dell'area delle funzioni locali*: in tale caso, tenuto conto della differente disciplina e requisiti richiesti, si applicano le modalità di selezione previste dal capo II del presente regolamento.

CAPO I Dirigenza Medica e Sanitaria

Art. 3 Incarichi della Dirigenza Medica e Sanitaria

1. Al personale dirigente medico e sanitario sono conferibili incarichi a contenuto professionale con una prevalente componente gestionale, ovvero esclusivamente di natura professionale.

2. Sono incarichi di natura gestionale:

- a) Direzione di Area Vasta;
- b) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
- c) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).

3. Sono incarichi di natura funzionale / professionale:

- a) Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale
- b) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;
- c) Incarico professionale di alta specializzazione;
- d) Incarico professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- e) Incarico professionale di base, conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Art. 4 Incarichi di Direzione di Area Vasta

1. L'incarico di Direttore di Area Vasta è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di una delle UOC territoriali aggregate. Il Direttore di Area Vasta dura in carica quanto il Direttore Generale che lo ha nominato; resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Area Vasta.
2. Il Direttore di Area Vasta ha responsabilità professionali in materia organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia.
3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Area Vasta e contiene anche le funzioni di controllo in materia di attività professionale, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 e le competenze al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
4. Per la durata dell'incarico il Direttore di Area Vasta rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di UOC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direttore di Area Vasta, salva l'ipotesi in cui il nuovo incarico rimanga all'interno delle UOC territoriali aggregate nella medesima Area Vasta.

Art. 5 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC)

1. L'incarico di Direzione di UOC viene conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
2. Ai sensi del medesimo art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico di direzione di UOC non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.
3. Nel caso di affidamento di incarico di struttura complessa con accesso multidisciplinare al quale hanno accesso anche i dirigenti dell'area delle funzioni locali, l'Agenzia provvederà all'attribuzione dell'incarico di struttura complessa secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo secondo quanto previsto dal CCNL.
5. Nel caso in cui un incarico sia caratterizzato, in relazione ai requisiti di professionalità richiesti per la sua copertura, come unico e infungibile e l'Agenzia disponga di un unico dirigente con la predetta professionalità, l'incarico potrà essere conferito allo stesso senza il ricorso alle modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..
6. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 6 Incarichi di Responsabilità Unità Operativa Semplice (UOS)

1. Gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici e sanitari, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.
2. Gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) hanno durata di cinque anni con facoltà di rinnovo secondo quanto previsto dal CCNL.

3. Gli incarichi di Responsabile di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di U.O.C. di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

4. I suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Agenzia per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

5. Per la proposta il Direttore proponente (di cui al comma 3) tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile.

6. La formulazione della proposta, da parte del Direttore della struttura di riferimento, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

7. La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contempli analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) appena elencati. Il Direttore Generale valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l'incarico. Ove la proposta non risulti idonea all'incarico viene redatto parere difforme e motivato che viene inviato al Direttore proponente per formulare nuova proposta.

Possono partecipare all'avviso interno per l'incarico di responsabile di UOS, tutti i dirigenti medici e sanitari dell'Agenzia, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7

Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

1. Gli Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale e gli incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa costituiscono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici.

2. L'incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale è un incarico che può essere collocato funzionalmente sia all'interno di una struttura complessa che all'interno dell'Area Vasta e rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intera Area Vasta, all'interno di ambiti specialistici. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico professionale non può superare il 3% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019. L'incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa è un incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico professionale non può superare il 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019.

3. Gli incarichi professionali di alta specializzazione sono articolazioni funzionali che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicurano prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresentano il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici e sanitari, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

4. Gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo prevedono in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche e sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

5. Gli incarichi di Altissima professionalità a valenza dipartimentale sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Area Vasta ovvero del Direttore della struttura complessa di afferenza dell'incarico, qualora collocato funzionalmente all'interno di una UOC. Gli incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, gli incarichi professionali di alta specializzazione e gli incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Area Vasta (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

6. I suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Agenzia per almeno 10 giorni specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all'incarico da affidare;

f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

7. Per la proposta il Direttore proponente di cui al comma 2 tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 57, comma 4 e dell'art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile.

8. La formulazione della proposta, da parte del Direttore UOC, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

9. La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contenga analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) sopra elencati. Il Direttore Generale, relativamente agli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, sentito il parere del Direttore di area vasta, valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l'incarico. Ove la proposta non risulti idonea all'incarico viene redatto parere difforme. Il parere motivato difforme è motivato per iscritto al Direttore proponente il quale viene invitato a ripetere la proposta.

10. Possono partecipare all'avviso interno per l'incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale tutti i dirigenti medici e sanitari dell'area Vasta in cui è previsto l'incarico e, per gli altri incarichi professionali, tutti i dirigenti medici e sanitari della UOC per la quale è previsto l'incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8 Incarichi professionali di base

1. Gli incarichi professionali di base sono attribuiti a dirigenti medici e sanitari con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.

2. Gli IP di base sono conferiti a tutti i dirigenti all'atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 e art. 59 comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

3. Gli incarichi professionali ai neo-assunti sono conferiti dal Direttore Generale su proposta Direttore UOC di appartenenza, decorso il periodo di prova ed hanno durata sino al compimento del primo quinquennio di attività.

CAPO II Dirigenza area delle funzioni locali

Art. 9 Incarichi dell'area delle funzioni locali

1. Ai dirigenti di cui al presente capo sono conferibili incarichi a contenuto prevalentemente gestionale, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, di attività ispettive, di verifica e controllo, secondo la vigente disciplina contrattuale
2. Sono incarichi di natura gestionale:
 - a) Direzione di Area Vasta;
 - b) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
 - c) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).
3. Sono incarichi di natura funzionale / professionale:
 - a) Incarico professionale di alta specializzazione;
 - b) Incarico professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Art. 10 Incarichi di Direzione di Area Vasta

1. L'incarico di Direttore di Area Vasta è conferito dal Direttore Generale su base fiduciaria, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di una delle UOC territoriali aggregate. Il Direttore di Area Vasta dura in carica quanto il Direttore Generale che lo ha nominato; resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Area Vasta.
2. Il Direttore di Area Vasta ha responsabilità professionali in materia organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi. e del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia.
3. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Area Vasta e contiene anche le funzioni di controllo in materia di attività professionale, le deleghe affidate dal datore ex artt. 16 e 18 D.lgs. n. 81/2008 e le competenze al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
4. Per la durata dell'incarico il Direttore di Area Vasta rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell'incarico di Direttore di UOC che dovesse comportare l'affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l'incarico di Direttore di Area Vasta, salva l'ipotesi in cui il nuovo incarico rimanga all'interno delle UOC territoriali aggregate nella medesima Area Vasta.

Art. 11 Incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa

1. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa (UOC) sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo/Tecnico, ai dirigenti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a cinque anni, ovvero qualora non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, a dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine del periodo di prova, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lettera a) del CCNL area funzioni locali 2016-2018.

2. Gli incarichi di direttore di struttura Complessa sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore Amministrativo/Tecnico, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Agenzia per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

3 Per la proposta il Direttore Amministrativo/Tecnico tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;
- b) Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- c) Professionalità richiesta;
- d) Attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
- e) Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) Valutazioni del curriculum e dell'iter formativo e professionale;
- g) del criterio della rotazione ove applicabile.

4. I criteri di cui sopra sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi.

5. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo secondo quanto previsto dal CCNL.

6. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 73 del CCNL 2016-2018 dell'area delle funzioni locali.

Art. 12 Incarichi di Responsabilità di Unità Operativa Semplice

1. Gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo/Tecnico e il Direttore di UOC (ove presente), ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine del periodo di prova, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del CCNL area funzioni locali 2016-2018.

2. Gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) hanno durata di cinque anni.

3. Gli incarichi di Responsabili di UOS sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di UOC, ove presente, condivisa con il Direttore Amministrativo/Tecnico, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Agenzia per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;

- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

4. Per la proposta il Direttore di UOC, in condivisione con il Direttore Amministrativo/Tecnico, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

5. Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13	Incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Gli incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferiti dal Direttore Generale, che recepisce la proposta del Direttore di UOC/UOS, ove presente, condivisa con il Direttore Amministrativo/Tecnico, ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine del periodo di prova, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del CCNL area funzioni locali 2016-2018, sulla base del possesso di elevate competenze tecnico-professionali in grado di garantire prestazioni di eccellenza.

2. Gli incarichi professionali di alta specializzazione, consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell'Agenzia per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell'incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende;
- f) Invito ad allegare curriculum professionale.

3. Per la proposta il Direttore di UOC, in condivisione con il Direttore Amministrativo/Tecnico, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area di appartenenza;

- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- f) del criterio della rotazione ove applicabile.

4. Possono partecipare all'avviso interno tutti i dirigenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti richiesti.

5. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo.

CAPO III Norme comuni agli Incarichi

Art. 14 Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

1. Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 e dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 dell'area delle funzioni locali l'Agenzia provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaurientemente indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) area e disciplina o profilo di appartenenza;
- d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dai vigenti CCNL dell'area sanità e dell'area funzioni locali;
- e) durata dell'incarico;
- f) sede e unità operativa dell'attività lavorativa;
- g) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento fondamentale e voci del trattamento economico accessorio, ove spettanti, come previsto dai vigenti CCNL dell'area sanità e dell'area funzioni locali;
- h) la misura dell'indennità di esclusività del rapporto ove spettante.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui al DPR 484/1997, anche se il dirigente è già in servizio presso l'Agenzia o Ente ovvero di conferimento dell'incarico di direttore di Area Vasta.

5. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito come previsto dai vigenti CCNL dell'area sanità e dell'area funzioni locali.

6. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Agenzia non può inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 15 Valutazione di fine incarico

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 57 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 e all'art. 76 del CCNL area funzioni locali 2016-2018. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla vigente specifica regolamentazione di Agenzia.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro la scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali ed allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi come previsto dai vigenti CCNL dell'area sanità e dell'area funzioni locali.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 58 a 62 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 e negli artt. da 74 a 81 del CCNL area delle funzioni locali 2016-2018.

Art. 16 Affidamento di incarico diverso

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 ter del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed ai sensi dell'art. 71 comma 8 del CCNL delle funzioni locali 2016-2018 qualora l'Agenzia, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto con le OO.SS., le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia) per quanto attiene l'area sanità. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 e ed ai sensi dell'art. 71 comma 9 del CCNL delle funzioni locali 2016-2018 gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 17 Cessazione dal rapporto di lavoro

1. L'affidamento degli incarichi non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età. In tali casi la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite e comunque il raggiungimento del limite di che trattasi supera e prevale su qualunque altra scadenza fosse stata fissata nel contratto individuale di affidamento incarico.

Art. 18 Disciplina riguardante l'affidamento di particolari incarichi dirigenziali

1. Per lo svolgimento di particolari incarichi ovvero per attribuzione di funzioni di particolare rilievo l'Agenzia può far ricorso alla disciplina di cui agli articoli 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e 19 del D.Lgs. n. 165/2001, nel limite dei posti ivi indicati e secondo la disciplina di reclutamento individuata dallo specifico regolamento aziendale vigente.
2. Nel caso di attribuzione di detti incarichi il finanziamento della retribuzione accessoria è a carico dei fondi per la contrattazione decentrata salvo disposizioni particolari previste dai CCNL di riferimento.

Art. 19 **Norme finali**

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

Art. 20 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai CCNL dell'area sanità e all'area delle funzioni locali vigenti ed alla normativa legislativa di riferimento.